



# COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO



Valceresio

*Provincia di Varese*  
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  
tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120

Valganna  
Valmarchirolo

## **CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI E CONTESTUALI INSERIMENTI LAVORATIVI – PERIODO 1/04/2010 – 31/12/2011**

### **Articolo 1 – Oggetto dell'appalto**

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e di accompagnamento di persone disabili presso il centri di riabilitazione di Cocquio Trevisago e il c.d.d. l'Anaconda di Varese.
2. Il servizio riguarda altresì, quale obbligazione gravante sull'appaltatore, l'effettuazione di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 381/91.
3. Il servizio è affidato in regime di appalto da parte della comunità montana del Piambello che funge da stazione appaltante e soggetto committente. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione del servizio intercorre tra la comunità montana del Piambello (di seguito definita "stazione appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "appaltatore").
4. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
5. Ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs 163/06, l'appalto di cui al presente capitolato è riservato alle cooperative sociali di tipo B, costituite ai sensi dell'articolo 1 della L. 381/91 (e loro consorzi aventi la base sociale costituita in misura non inferiore al 70% da parte di cooperative sociali di tipo B) ovvero analoghi organismi stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'articolo 47, primo comma del d. lgs 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d'impresa compatibile con il servizio cui il presente capitolato è riferito, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge n. 381/91, pari ad almeno il 30% della compagine lavorativa del soggetto concorrente, e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente capitolato e negli atti di gara.

### **Articolo 2 – Modalità di affidamento**

1. Per l'affidamento del servizio si procede ai sensi dell'articolo 83 del d. lgs. 163/06 con le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara nonché dal presente capitolato.

2. L'appalto è aggiudicato a corpo. L'importo contrattuale è quello risultante dall'applicazione del ribasso d'asta praticato da parte del soggetto aggiudicatario sull'importo di € 94.208,43
3. L'importo a base d'asta deriva dall'analisi di esso contenuta nell'allegato "A", effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato (dicembre 2009). Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs 163/06, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato utilizzando i dati di cui al decreto 24 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto *Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di dicembre 2009.*
4. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, conglobato nell'analisi dei costi all'interno delle spese generali, è quello derivante dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il relativo costo è a carico dell'aggiudicatario e remunerato con il prezzo contrattuale determinato conformemente al comma terzo del presente articolo. Anche in aderenza a quanto disposto con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.
5. Unico elemento vincolante per le parti è costituito dal prezzo contrattuale, come definito dal comma secondo del presente articolo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 del presente capitolato in materia di revisione prezzi.
6. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo. L'importo contrattuale, come definito dal comma secondo, è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le riunioni con gli operatori dei servizi sociali per la programmazione e la valutazione degli interventi.
7. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione del servizio si fa rinvio al bando di gara ed al relativo disciplinare, nonché ai relativi allegati.

### **Articolo 3 – Caratteristiche del servizio**

1. Il presente capitolato ha ad oggetto la realizzazione del servizio di trasporto di persone disabili presso il centro di riabilitazione di Cocquio Trevisago (Va) e il Centro "L'Anaconda" di Varese.
2. I servizi oggetto della convenzione sono così articolati:
  - a) trasporto di persone disabili dal proprio domicilio situato in uno dei comuni di Arcisate (Va), Besano (Va), Bisuschio (Va), Brusimpiano (Va), Cantello (Va), Clivio (Va), Cuasso al Monte (Va), Induno Olona (Va), Porto Ceresio (Va), Saltrio (Va), Viggìù (Va) al centro di riabilitazione di Cocquio Trevisago e al Centro disabili "L'Anaconda" sito a Varese e viceversa, dal lunedì al venerdì non festivi, nei quali i centri siano aperti, per dodici mesi l'anno, ad eccezione dei periodi di chiusura dei centri tra cui 3 settimane nel mese di agosto, per un totale di circa 140 Km. al giorno (sono esclusi i giorni di chiusura del centro);
  - b) trasporto di persone disabili dal proprio domicilio situato in uno dei comuni di Arcisate (Va), Besano (Va), Bisuschio (Va), Brusimpiano (Va), Cantello (Va), Clivio (Va), Cuasso al Monte (Va), Induno Olona (Va), Porto Ceresio (Va), Saltrio (Va), Viggìù (Va) a centri che si trovino sul tragitto Arcisate/Cocquio Trevisago e viceversa, dal lunedì al venerdì non festivi, nei quali i centri siano aperti, per dodici mesi l'anno, ad eccezione di tre settimane di chiusura dei centri nel mese di agosto, per un totale di km. non superiore del 10% di quello previsto alla lettera a) del presente comma;

- c) servizio di accompagnamento che prevede la presenza sul pulmino di una persona adulta in grado di aiutare i disabili in caso di necessità;
  - d) gestione richieste di sospensione temporanea, quantificata in meno di 20 giorni, del servizio da parte delle famiglie;
  - e) gestione delle emergenze derivanti da ritardi con conseguente avviso ai parenti.
3. Eventuali servizi aggiuntivi sono chiesti da parte della stazione appaltante con almeno 48 ore di anticipo. La stazione appaltante comunica all'appaltatore i nominativi dei fruitori del servizio di trasporto.

#### **Articolo 4 – Modalità di svolgimento del servizio.**

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di un numero di personale sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni rese, avente rispettivamente le qualifiche di autista e di accompagnatore, quali le stesse risultano dal Ccnl per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
2. Laddove il personale impiegato non rivesta la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, esso deve aver stipulato con l'appaltatore un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese ove l'appaltatore risiede.
3. Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, la stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore, concedendone l'uso in comodato gratuito, un pulmino modello Fiat Ducato Combinato 15Q targato DM 331 FD con n. 9 posti, di cui 7 a sedere e n. 2 per carrozzine per disabili.
4. Il mezzo di trasporto indicato al comma precedente è consegnato all'appaltatore nelle condizioni di fatto in cui si trova.
5. Al termine dell'appalto l'appaltatore deve riconsegnare il mezzo indicato al comma terzo nelle medesime condizioni rilevate all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, obbligandosi ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni causate da incuria, trascuratezza o da utilizzo non appropriato.
6. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono nelle prestazioni indicate all'articolo 3, comma secondo, del presente capitolato, e inoltre in quelle di seguito indicate:
  - a) manutenzione ordinaria del mezzo indicato al comma terzo;
  - b) pagamento, mediante rimborso da parte della stazione appaltante, della tassa di possesso del mezzo indicato al comma terzo;
  - c) pagamento del premio assicurativo per responsabilità civile del mezzo indicato al comma terzo;
  - d) pagamento di eventuali sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto del codice della strada da parte dell'autista del mezzo indicato al comma terzo;
  - e) risarcimento di eventuali danni causati a terzi nella guida del mezzo indicato al comma terzo quando a ciò non provveda l'assicurazione;
  - f) lavaggio interno ed esterno del mezzo indicato al comma terzo almeno a cadenza mensile;
  - g) fornitura del carburante e degli altri liquidi al mezzo indicato al comma terzo;
  - h) deposito del mezzo indicato al comma terzo presso il garage della Comunità Montana o presso altra idonea area di proprietà della ditta;
  - i) retribuzione e versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni per il personale addetto al servizio;
  - j) esecuzione delle prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio esclusivo rischio e responsabilità;

- k) utilizzo del mezzo indicato al comma terzo con la massima cura e diligenza, nonché impegno a mantenerlo e conservarlo fino al momento della cessazione del contratto in perfetto stato di conservazione, salvo il deperimento dovuto all'uso normale;
  - l) munire il personale impiegato di tesserino di identificazione messo in opportuna evidenza;
  - m) mettere a disposizione un mezzo sostitutivo in caso di sospensione per riparazioni del mezzo indicato al comma terzo;
  - n) designare un referente del servizio che sarà incaricato delle seguenti funzioni:
    - dirigere e controllare lo svolgimento delle attività;
    - mantenere i rapporti con la stazione appaltante.
7. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e del numero degli utenti.
8. Fatte salve le obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, è lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare, indicando la qualità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando quanto indicato all'articolo 4, primo comma, del presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

## **Articolo 5 – Quantificazione delle prestazioni**

1. Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì per n. 12 mesi all'anno ad esclusione di 3 settimane nel mese di agosto e delle festività con un orario che può variare nel corso della durata dello stesso e che al momento dell'aggiudicazione è il seguente: 7,30 – 10,30 e 14,45 – 17,30. Tali orari hanno valore puramente indicativo e non vincolano in alcun modo le parti.
2. Né la variazione degli orari, né una modifica della quantità di chilometri percorsi comportano di per sé soli la revisione dell'importo contrattuale, che resta disciplinata dall'articolo 24 del presente capitolato.

## **Articolo 6 Obblighi contrattuali**

1. Il soggetto erogatore del servizio si obbliga:
  - a) ad effettuare nel corso della durata del servizio almeno numero due inserimenti lavorativi di persone in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91;
  - b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio, e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). Il soggetto erogatore del servizio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
  - c) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale del 30/07/2008 siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi

relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge;

- d) ad applicare a favore dei Soci Lavoratori Subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- f) ad assumere qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della stazione appaltante o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- g) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle Persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di riservatezza;
- h) a trasmettere alla stazione appaltante almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle Persone Svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo attività svolta, la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, malattie ed infortuni).

## **Articolo 7 – Attività di inserimento lavorativo**

1. L'appaltatore predispone, attua e gestisce gli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a) del presente capitolato. Tali inserimenti hanno inizio entro 6 mesi decorrenti dall'avvio del servizio. Ciascuno dei essi ha durata di almeno ventiquattro mesi consecutivi.
2. Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:
  - a) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003;
  - b) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.
2. I nominativi delle persone svantaggiate per le quali attivare inserimenti lavorativi sono decisi di comune accordo dalla stazione appaltante e dall'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata. Il progetto deve essere presentato alla stazione appaltante 10 giorni prima dell'inizio dell'inserimento lavorativo;
4. L'appaltatore nomina un soggetto, responsabile degli inserimenti lavorativi che si occupa di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa. Tale soggetto è referente nei confronti della stazione appaltante in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.
5. Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito nella forma di consorzio, gli inserimenti lavorativi di cui al presente articolo possono essere effettuati indifferentemente all'interno dell'organizzazione consortile o all'interno dell'organizzazione di uno dei soggetti aderenti al consorzio.

## **Articolo 8 – Durata dell'appalto**

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha decorrenza dal 01.04.2010 al 31.12.2011.
2. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta dell'appaltatore si protragga al punto di non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. 163/06, di avviare il servizio nella data indicata al comma precedente, la stazione appaltante stabilisce unilateralmente un nuovo termine iniziale, che comunque non potrà eccedere la data del 01.07.10. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al comma terzo del presente articolo, la data di termine del servizio indicata al comma precedente non subisce modifiche, l'importo contrattuale di cui all'articolo 2, comma secondo, del presente capitolato è rideterminato proporzionalmente e l'aggiudicatario non può accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante, imputabile alla riduzione della durata del servizio.
3. Il servizio ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di stipula del contratto.
4. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'appaltatore – previa richiesta formale da parte della stazione appaltante – è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre al normale canone di appalto è riconosciuto all'appaltatore.

#### **Articolo 9 – Manutenzione e danni al mezzo di trasporto**

1. Nel caso in cui il mezzo indicato all'articolo 4 comma terzo del presente capitolato debba rimanere fermo per manutenzioni, l'appaltatore provvede a farlo riparare in un tempo considerato congruo rispetto al danno. L'appaltatore deve mettere a disposizione un mezzo sostitutivo e la stazione appaltante provvede al rimborso di € 33,00 forfetari per ogni giorno di utilizzo autorizzato.
2. Nel corso del rapporto tutti gli eventuali danni al mezzo indicato all'articolo 4 comma terzo del presente capitolato, che siano imputabili a negligenza ovvero all'uso improprio da parte dell'appaltatore, devono essere sollecitamente riparati a cura e spese dell'appaltatore che provvede altresì alla fornitura ed al montaggio di pezzi di ricambio.

#### **Articolo 10 – Personale**

1. In forza del contratto cui il presente capitolato è riferito, non deriva alcun rapporto di lavoro, né di collaborazione tra i soggetti utilizzati dall'appaltatore e la stazione appaltante. La remunerazione di tale personale è integralmente a carico dell'appaltatore.

#### **Articolo 11 – Requisiti dei concorrenti**

1. Possono prendere parte alla gara relativa al servizio cui il presente capitolato è riferito, i soggetti indicati all'articolo 1, quinto comma, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - a) assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate nell'articolo 34, comma secondo e 38, comma primo, del d.lgs. 163/06, nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'articolo 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell'articolo 23 *bis*, comma nono, del d. l. 112/08 convertito nella legge 133/08

*“società, loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di un procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)” dello stesso articolo nonché “soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi”, tenuto conto della possibilità per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di “concorrere alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”) e in tutte le altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante;*

- b) iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti;
  - c) iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B o dei Consorzi di Coop. Sociali, di cui all’articolo 9, comma 1 della L. 381/91 (o in albo analogo, per i soggetti residenti in un altro Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’articolo 47, primo comma del d. lgs 163/06) nonché nelle liste regionali di cui al comma terzo dell’articolo 5 della L. 381/91.
  - d) aver conseguito negli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 un fatturato globale relativo all’intero triennio non inferiore a euro 161.500,16;
  - e) aver dato avvio, in proprio o su committenza di terzi, nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando di gara, almeno n. due inserimenti lavorativi ex. articolo 4 della legge 381/91, con qualunque forma di contratto, di persone svantaggiate;
  - f) con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all’appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, uno o più servizi di trasporto per disabili, la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a dodici mesi.
2. I requisiti indicati ai punti a), limitatamente a quanto previsto dall’articolo 38, comma primo, lettera a), c) ed f) del d. lgs 163/06, b), c), d), e), f) del comma primo del presente articolo, possono essere surrogati dall’iscrizione ad un elenco ufficiale dei prestatori di servizi, indicato all’articolo 45 del d. lgs 163/06, certificata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri dell’U.E. certificata da parte dell’autorità o dell’organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti.
3. Tutti i requisiti richiesti ai concorrenti per prendere parte alla gara, devono essere posseduti dall’appaltatore per l’intera durata del contratto, pena la risoluzione del contratto in suo danno.
4. All’appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma terzo del presente articolo.

## **Articolo 12 – Organico**

1. Fermo restando quanto indicato all’articolo 4, commi primo e secondo del presente articolo, l’appaltatore si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori utilizzati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l’interruzione del servizio.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo educativo, socio-sanitario, assistenziale che

sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare nel servizio.
4. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dalla stazione appaltante;
  - b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati
5. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.
6. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
7. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante e ai comuni associati mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 18, primo comma, lettera i) del presente capitolato.
8. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:
  - a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;
  - b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentra nello svolgimento del servizio.

### **Articolo 13 – Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. L'appaltatore è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al d. lgs 81/08 che preveda le prestazioni oggetto dell'appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché di aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere tale documento alla stazione appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere tempestivamente i suoi aggiornamenti.
3. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
4. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

5. La regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore è attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità attestata da tale documento, i comuni associati sospendono i pagamenti dei corrispettivi sin tanto che le posizioni anomale non siano state regolarizzate.

#### **Articolo 14 – Modalità di aggiudicazione dell'appalto**

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara.
3. L'individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell'articolo 86, secondo comma, del d. lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

#### **Articolo 15 – Cauzione provvisoria e definitiva**

1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria ed il suo ammontare sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 75 del d. lgs 163/06.
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 113 del d. lgs 163/06. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato, tranne che nei casi indicati all'articolo 20 commi quinto e sesto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso indicato all'articolo 22, secondo comma, lettera b). In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.
3. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

#### **Articolo 16 – Pagamenti**

1. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente e del valore pari ad 1/21 dell'importo contrattuale.
2. Ogni fattura è intestata alla stazione appaltante.
3. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura, la corretta loro contabilizzazione e acquisito il Durc, la stazione appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.
4. Nel caso di erronea fatturazione, la stazione appaltante invita l'appaltatore ad annullare la fattura emessa e ad emetterne una nuova. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dall'acquisizione al protocollo generale della fattura corretta.
5. In caso di pagamento effettuato oltre il termine fissato dal presente articolo, all'appaltatore sono corrisposti gli interessi legali sul credito fatturato. In ogni caso, il ritardo nei pagamenti non abilita l'appaltatore a sospendere l'erogazione dei servizi.

6. La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

### **Articolo 17 – Subappalto. Cessione del contratto.**

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 118 del d. lgs 163/06.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
  - a) requisiti previsti dall'articolo 11, primo comma, lettere *a)* e *b)* del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisiti previsti dall'articolo 11, primo comma, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

### **Articolo 18 – Contestazioni e penalità**

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
  - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento;
  - b) mancato svolgimento del servizio per un'intera giornata, non dovuto a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile a cura dell'appaltatore: € 500,00 per evento;
  - c) avvio orario del servizio di trasporto con un ritardo di oltre 30 minuti rispetto agli orari stabiliti: € 100,00 per ogni mezz'ora di ritardo osua frazione;
  - d) mancata raccolta di utenti al proprio domicilio: € 200,00 per evento;
  - e) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile a cura dell'appaltatore: € 300,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
  - f) mancata effettuazione degli interventi indicati all'articolo 4, sesto comma: € 150,00 per evento;
  - g) ritardo compreso tra 15 e 90 giorni nell'effettuazione degli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 7, primo comma: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi indicato;
  - h) cessazione anticipata, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile a cura dell'appaltatore, rispetto al termine finale indicato all'articolo 7, primo comma, ultimo periodo, dei rapporti relativi agli inserimenti lavorativi: € 30,00 per ogni giorno di minor durata;
  - i) mancato svolgimento del servizio dovuto a sciopero non segnalato alla stazione appaltante entro i termini previsti dall'articolo 12, settimo comma;
  - j) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera b), in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo

comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.

3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma primo lettera j) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.
5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma sesto del presente articolo.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante e/o a uno o più comuni associati.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

#### **Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
  - a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;
  - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all'articolo 18 del presente capitolato;
  - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
  - d) frode dell'appaltatore;
  - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di

- valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'articolo 28 del decreto medesimo;
- f) ritardo oltre il novantesimo giorno rispetto nell'effettuazione degli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 7, primo comma;
  - g) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - h) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 15, secondo comma, ultimo periodo;
  - i) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
  - j) cessione anche parziale del contratto;
  - k) fallimento dell'appaltatore;
  - l) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
  - m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
  - n) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
  3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

## **Articolo 20 - Risoluzione del contratto**

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati all'articolo 19, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.
3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.
6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "A". L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
  - a) consenso alla proposta di risoluzione;
  - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 24. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 24 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

#### **Articolo 21 - Eccezione di inadempimento**

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, i comuni associati non procedono al pagamento dei corrispettivi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

#### **Articolo 22 - Novazione soggettiva. Recesso.**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del d. lgs 163/06, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.
5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

#### **Articolo 23 - Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.
2. L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante. Sin tanto che il pagamento non è effettuato, trova applicazione l'articolo 21 del presente capitolato.

#### **Articolo 24 - Revisione dei prezzi**

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegato "A" al presente capitolato, subiscano una variazione – in termini di aumento o diminuzione - superiore al 10 % del loro rispettivo importo, la parte interessata può chiederne la revisione nella misura eccedente la percentuale del 10 %. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il relativo importo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

#### **Articolo 25 – Esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto**

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In ogni caso, esso dovrà avere prestato la cauzione indicata all'articolo 15, secondo comma del presente capitolato.

#### **Articolo 26 – Contenzioso**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239 del d. lgs 163/06, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese.

#### **Articolo 27 – Spese contrattuali**

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

#### **Articolo 28 - Tutela dei dati personali**

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
  - a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
  - b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
  - c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
6. I dati possono essere comunicati:
  - a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
  - b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
  - c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.

## Allegato "A" Analisi prezzi

	Costo orario (1)	Ore giornaliera (2)	Costo giornaliero (3) (1) x (2)	Giorni settimanali (4)	Settimane annue (5)	Giorni di servizio annui (6) (4) x (5)	Costo annuo (7) (3) x (6)	Incidenza percentuale sul costo totale annuo
<b>Profilo professionale autista. Livello B1 Ccnl.</b>	€ 14,90	6	€ 89,40	5	47,25	236,25	€ 21.120,75	39,26 %
<b>Profilo professionale accompagnatore. Livello B1 Ccnl.</b>	€ 14,90	6	€ 89,40	5	47,25	236,25	€ 21.120,75	39,26 %
<b>Totale costo del lavoro annuo</b>							€ 42.241,50	78,47 %

<b>Totale Litri di carburante Consumati in un anno (stima km per litro 10km/l)</b>				
Litri 3.307,50				
	Costo per litro	Numero chilometri presunti	Costo annuo (Litri consumati in un anno x costo carburante)	Incidenza percentuale sul costo totale
<b>Rifornimento carburante</b>	€ 1,159 (costo carburante in data 9/12/2009 da tariffario Agip)	3.075	€ 3.833,39	7,13 %
<b>Manutenzione autoveicolo</b>	/		€ 1.500,00	2,78 %
<b>Assicurazione responsabilità civile e casco per autista</b>			€ 2.910,00	5,40 %
<b>Spese generali e utili di impresa</b>			€ 3.348,50	6,22 %
<b>Totale costo annuo</b>			€ 53.833,39	100,00 %
<b>Costo totale intera durata del servizio</b>			€ 94.208,43	

<sup>1</sup> Come da tabella relativa al mese di dicembre 2009, allegata al decreto 24 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto *Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009.*